

PUNTUALIZZAZIONI
DI DIRITTO COSTITUZIONALE CANONICO
SULLA COLLEGIALITÀ EPISCOPALE
“AFFETTIVA” ED “EFFETTIVA”

MASSIMO DEL POZZO

RIASSUNTO: Il contributo esplora la concreta rispondenza delle espressioni di “collegialità affettiva” e “collegialità effettiva” e soprattutto il riscontro canonico delle relative nozioni. Il magistero recente ha contribuito ad approfondire la riscoperta della collegialità episcopale in termini di originarietà, organicità e universalità intrinseca all’episcopato ed è giunto a enucleare la suddetta differenziazione (adombrata in *Apostolos suos* e chiaramente delineata in *Pastores gregis* e *Apostolorum successores*). Al di là dei positivi chiarimenti intervenuti, della felice assonanza fonetica e delle esigenze di ordine pratico che motivano l’adozione del binomio, il concetto di collegialità affettiva ed effettiva non appare troppo preciso e appagante. Le categorie rischiano soprattutto di confondere l’univocità e la valenza giuridica del principio collegiale. La collegialità indica in senso proprio il principio giuridico che presiede il funzionamento di un organo costituzionale (il Collegio dei Vescovi). La distinzione tra “collegialità affettiva” e “collegialità effettiva” appare insomma funzionale e descrittiva più che essenziale e analitica. Al di là della ricerca di una più soddisfacente qualificazione verbale e sistemazione concettuale, l’approfondimento dell’organicità della successione apostolica può aiutare pure la

ABSTRACT: This contribution explores the concrete congruency of the expressions of “affective collegiality” and “effective collegiality” and especially the canonical comparison of these notions. Recent magisterium has contributed to advancing the rediscovery of episcopal collegiality in terms of the originating, organic, and universal nature intrinsic to the episcopacy, and it has been able to clarify the above-mentioned differentiation (foreshadowed in *Apostolos suos* and clearly delineated in *Pastores gregis* and *Apostolorum successores*). Despite the positive clarifications which have taken place, the happy phonetic assonance of the words and the practical necessities which motivate the adoption of the paired expressions, the concept of affective and effective collegiality doesn’t appear overly precise and satisfactory. The categories risk, above all, confusing the univocal nature and the juridical value of the principle of collegiality. Collegiality indicates, in its proper sense, the juridical principle which governs the functioning of a constitutional organ (the College of Bishops). The distinction between “affective collegiality” and “effective collegiality” appears – to put it briefly – more functional and descriptive than it does essential and analytical. Besides the quest for a more satisfactory

maturazione della *forma mentis* e della prassi pastorale.

verbal description and conceptual layout, this research into the organic nature of apostolic succession can also aid the maturation of both the *forma mentis* and pastoral praxis.

PAROLE CHIAVE: Collegio dei Vescovi, collegialità affettiva, collegialità effettiva, es. ap. *Pastores gregis* 8.

KEYWORDS: College of Bishops, affective collegiality, effective collegiality, Apostolic Exhortation *Pastores gregis* 8.

SOMMARIO: 1. Luci e ombre della collegialità episcopale. – 2. Le acquisizioni e le categorie magisteriali più recenti. – 3. L'universalità dell'episcopato e l'organicità della successione apostolica. – 4. Pregi e limiti della nozione di collegialità affettiva ed effettiva. – 5. Una duplice operatività della collegialità episcopale? – 6. La matrice comune dell'episcopato e la valenza giuridica del principio collegiale. – 7. Il corpo episcopale al servizio della comunione.

1. LUCI E OMBRE DELLA COLLEGIALITÀ EPISCOPALE

«IL Concilio (*Lumen Gentium*, nn. 20, 21, 27) esalta la centralità teologica e costituzionale dell'istituzione apostolica ed episcopale, sottolineando in particolare che: a) dalla dimensione sacramentale dell'episcopato scaturisce la sua funzione gerarchica costituzionale; b) il soggetto capace di governare è l'episcopato nella sua collegialità e secondo la strutturazione interna, sin dall'inizio definita con un capo a garanzia dell'unità di fede e di comunione». ¹ La riportata considerazione della prof. Fumagalli Carulli ben esprime l'incisività della penetrazione del ruolo dell'episcopato operata dall'ultima assise ecumenica. L'approfondimento teologico dell'episcopato e della collegialità ha condotto, com'è noto, a precisare meglio la consistenza dell'autorità suprema ² e ad aprire nuovi sbocchi e possibilità alla corresponsabilità episcopale. ³

La *sacra potestas* inerisce più che al segno ricevuto (ordinazione) all'incorporazione ad un *ordo* coeso e compatto (*ordo episcoporum*). ⁴ Il corpo episcopale è infatti il titolare e il soggetto non solo di una speciale autorità ma della stessa continuità della missione apostolica. La "collegialità" rappresenta così

¹ O. FUMAGALLI CARULLI, *Il governo universale della Chiesa e i diritti della persona*, Milano 2003, p. 147.

² Basti solo considerare lo stacco tra il CIC 1917 (Titulus VII. *De suprema potestate deque iis qui eiusdem sunt ecclesiastico iure participes*, cann. 218-328) e il CIC 1983 (Sezione I. *La suprema autorità della Chiesa*, cann. 330-367).

³ Si pensi in modo particolare al Sinodo dei Vescovi, alle Conferenze episcopali e ai raggruppamenti continentali.

⁴ Anche gli altri *ordines* (*prebyterorum* e *diaconorum*) si rapportano necessariamente per derivazione all'*ordo* primigenio.

la patente espressione della valenza universalistica del ministero vescovile. Il Vescovo non è solo il vicario di Cristo nella *portio populi Dei* affidatagli, ma – sempre cumulativamente e mai isolatamente – il garante dell’assistenza dello Spirito per il bene comune della Chiesa universale. L’episcopato in pratica è depositario della promessa divina di cura e sostegno dell’intero popolo.⁵ L’afflato comune e la *sollicitudo omnium ecclesiarum*, limpida espressione del cristianesimo primigenio,⁶ trovano insomma una precisa collocazione o inquadramento istituzionale nella pregnanza della successione apostolica. Il recupero delle prerogative e virtualità del corpo apostolico nel suo complesso non è chiaramente frutto di una scelta o decisione umana ma di un’illuminazione soprannaturale. La penetrazione della collegialità si iscrive *iure divino* nel disegno storico di salvezza. La dottrina canonica in maniera perentoria e condivisa ha suffragato che «La natura della struttura gerarchica della Chiesa è nello stesso tempo collegiale e primaziale per volontà dello stesso Signore».⁷ Primato e collegialità integrano dunque armonicamente l’ordine sociale del popolo di Dio.⁸

L’approfondimento magisteriale e accademico ha condotto ad esplorare sempre più la dottrina sull’episcopato e sulla comunione ecclesiale.⁹ Anche

⁵ «Io stesso condurrò le mie pecore al pascolo e io le farò riposare. Oracolo del Signore Dio» (Ez 34,15). La garanzia non è limitata alla direzione e organizzazione della vita sociale, ma riguarda tutto lo spettro dei beni salvifici (fede, liturgia e servizio della carità). Cfr. anche C. J. ERRÁZURIZ M., *Corso fondamentale sul diritto nella Chiesa*, Milano 2009, pp. 309-314.

⁶ Cfr. G. D’ERCOLE, *Communio, collegialità, primato e sollicitudo omnium Ecclesiarum. Dai Vangeli a Costantino*, Roma 1964; S. PETTINATO, *Sollicitudo pro universa Ecclesia. Profili canonistici*, Catania 1981, pp. 22-33.

⁷ G. GHIRLANDA, *Il diritto nella Chiesa mistero di comunione. Compendio di diritto ecclesiale*, Roma 2014, p. 638 (la 1ª ed. risale al 1990), la formulazione ricalca GIOVANNI PAOLO II, cost. ap. *Pastor bonus*, 28.VI.1988, n. 2. L’espressione è ripresa quasi letteralmente da altri, es. J. E. HORTA ESPINOZA, *Una legge fatta a misura dell’uomo. Introduzione ai libri I e II del Codice di diritto canonico*, Roma 2007, p. 163; L. GEROSA, *Introduzione al diritto canonico, II. Istituzioni generali*, Città del Vaticano 2012, p. 110.

⁸ Cfr. M. DEL POZZO, *La “complementarità organica” tra primato e collegialità nella suprema autorità della Chiesa*, «Ephemerides iuris canonici», 57 (2017), pp. 277-313.

⁹ Cfr. ad es. U. BETTI, *La dottrina sull’episcopato del Concilio Vaticano II. Il capitolo III della costituzione dogmatica Lumen gentium*, Roma 1984; B. GUILLAUME, *La genèse du n. 22 de la Lumen gentium. Contribution à l’étude de la pensée conciliaire sur le collège épiscopal et la collégialité*, in *Excerpta et dissertationibus in iure canonico 1983-1991, II*, Pamplona, pp. 197-227; G. C. DÉVOST, *L’évêque, membre du Collège épiscopal. Sacramentalité de l’épiscopat et communion hiérarchique*, Ann Arbor 1990; V. TURTURRO, *I percorsi del magistero e della teologia dal Concilio Vaticano II ad oggi su collegialità, comunione e sinodalità, con particolare riferimento alla questione della Chiesa universale e della Chiesa particolare*, Roma 2010. Conviene sempre aver presenti le acute precisazioni contenute in CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDEI, *Litterae ad Catholicae Ecclesiae episcopos de aliquibus aspectibus Ecclesiae prout est communio - Communio notio*, 28.V.1992, «AAS», 85 (1993), pp. 838-850, nonché il Corsivo firmato con tre asterischi, *La Chiesa come comunione. A un anno dalla pubblicazione della lettera “Communio notio” della Congregazione per la Dottrina della Fede*, «L’Osservatore Romano», 23.VI.1993, p. 3.

la collegialità ha ricevuto molta attenzione e considerazione.¹⁰ Pur nella diversità delle interpretazioni e giustificazioni teoriche, il modello binario di ricostruzione dell' autorità suprema (primato e collegialità) si è ormai imposto nell' orizzonte scientifico.¹¹ La formulazione del can. 330 è un' eloquente dimostrazione della sinergia e ponderazione dell' inquadramento normativo vigente.¹² La promozione della collegialità però ha condotto anche a equivoci o fraintendimenti. La luminosità e lungimiranza di fondo ha dovuto scontrarsi infatti con la novità e instabilità delle categorie razionali e con la varietà e ricchezza delle realizzazioni pratiche. La chiarezza sul piano generale e universale si smarrisce un po' a livello congiunturale e particolare. Come spesso accade, l' enfattizzazione di una "scoperta" porta ad uno sviluppo alquanto sbilanciato o scompensato. I principi e le nozioni richiedono una certa sedimentazione o assestamento. La distinzione tra collegialità "affettiva" ed "effettiva" è stata allora l' intuizione o lo schema logico per evitare incomprensioni ed avviare a soluzione talune criticità. Interessa pertanto esplorare la concreta rispondenza di tali espressioni e soprattutto il riscontro canonistico delle relative nozioni.

2. LE ACQUISIZIONI E LE CATEGORIE MAGISTERIALI PIÙ RECENTI

La teologia dell' episcopato e della collegialità ha trovato uno sbocco e un forte riconoscimento in sede conciliare ma non può limitarsi solo a quella percezione e formulazione.¹³ Le affermazioni magisteriali hanno costituito

¹⁰ Cfr. ad es. W. AYMANS, *Kollegium und kollegialer Akt im kanonische Abteilung. Eine rechtsbegriffliche Untersuchung insbesondere Aufgrund des Codex iuris canonici*, München 1969; V. DE PAOLIS - G. FELICIANI - A. LONGHITANO - J. MANZANARES - R. SOBANSKI, *Collegialità e primato. La suprema autorità della Chiesa*, Bologna 1993; N. LODA, *La collegialità nella Chiesa con particolare riguardo alle varie forme di collegialità episcopale*, Roma 1995; MAZZONI, *La collegialità episcopale. Tra teologia e diritto canonico*, Bologna 1986; M. MIELE, *Dalla sinodalità alla collegialità nella codificazione latina*, Padova 2004.

¹¹ Cfr. ad es. C. CARDIA, *Il governo della Chiesa*, Bologna 2002, pp. 71-84; E. MOLANO, *Derecho constitucional canónico*, Pamplona 2013, pp. 292-296; L. SABBARESE, *La costituzione gerarchica della Chiesa universale e particolare. Commento al Codice di diritto canonico, libro II, parte II*, Roma 2001, pp. 17-45; P. VALDRINI, *Comunità, persone, governo. Lezioni sui libri I e II del CIC 1983*, Città del Vaticano 2013, pp. 115-118, oltre ai già menzionati ERRÁZURIZ, *Corso fondamentale...*, cit., pp. 371-374; FUMAGALLI CARULLI, *Il governo universale...*, cit., pp. 146-156; G. GHIRLANDA, *Il diritto nella Chiesa...*, cit., pp. 637-656.

¹² «Come, per volontà del Signore, san Pietro e gli altri Apostoli costituiscono un unico Collegio, per analoga ragione il Romano Pontefice, successore di Pietro, ed i Vescovi, successori degli Apostoli, sono tra di loro congiunti» (can. 330). Questo "canone teologico" introduce la trattazione della suprema autorità, suggellando l' integrazione e sinergia tra primato e collegialità. La formulazione legislativa ovviamente è sempre integrabile e perfezionabile ma appare abbastanza rispondente ecclesiologicamente.

¹³ Cfr., oltre ai testi già citati *supra* (nt. 9), i noti studi di G. BARAÚNA - Y. M. CONGAR, *L'Église de Vatican II. La constitution dogmatique sur l'Église*, Paris 1966; G. PHILIPS, *La Chiesa*

infatti un incentivo allo studio, alla ricerca e, soprattutto, all’attuazione del principio collegiale. La scienza e l’esperienza hanno contribuito non poco all’approfondimento e all’esplorazione del contenuto e del senso della dottrina ecclesiologicala del Vaticano II. Il magistero postconciliare ha illuminato insomma l’influenza, la portata e i limiti della *collegialitas*. Come abbiamo già evidenziato altrove,¹⁴ i documenti sul ministero episcopale successivi non costituiscono un mero riepilogo o rivisitazione degli insegnamenti conciliari ma contengono ulteriori spunti e acquisizioni. Il disegno abbozzato dai Padri si è andato quindi definendo e precisando. Per quanto la nostra attenzione sia intenzionalmente circoscritta a vagliare la consonanza e idoneità degli attributi specificativi adoperati (affettiva ed effettiva), non si può prescindere comunque dal contesto e dalle linee di sviluppo della collegialità episcopale in termini di originarietà, organicità e universalità intrinseca all’episcopato.¹⁵ La collegialità costituisce in pratica un antecedente e non una conseguenza della matrice apostolico-sacramentale dell’ordine ecclesiale. La collegialità è insomma un dato strutturale e costitutivo primigenio e non un elemento funzionale o organizzativo successivo. Solo in questa luce si può comprendere la penetrazione del richiamo all’*affectio collegialis* e la radicalità del principio come hanno rilevato i commenti al m. p. *Apostolos suos*.¹⁶ Le spiegazioni della dottrina spesso prescindono dall’inquadramento magisteriale e si soffermano principalmente sul profilo normativo del documento. Ci pare però che un approccio eccessivamente pragmatico e didascalico comporti il rischio di un’insufficiente spiegazione del fenomeno almeno

e il suo mistero nel Concilio Vaticano II. Storia, testo e commento della costituzione *Lumen gentium*, Milano 1975; G. POZZO, *Costituzione dogmatica sulla Chiesa “Lumen gentium”*, Casale Monferrato 1988; G. THILS, *L’après-Vatican II un nouvel âge de l’Église?*, Louvain-la-Neuve 1985 e tanti altri.

¹⁴ Cfr. DEL POZZO, *La “complementarità organica”...*, cit., §§ 3-3.1.

¹⁵ Precisa ad es. il m. p. *Apostolos suos* n. 12: «Parimenti il Collegio episcopale non è da intendersi come la somma dei Vescovi preposti alle Chiese particolari, né il risultato della loro comunione, ma, in quanto elemento essenziale della Chiesa universale, è una realtà previa all’ufficio di capitalità sulla Chiesa particolare. Infatti la potestà del Collegio episcopale su tutta la Chiesa non viene costituita dalla somma delle potestà dei singoli Vescovi sulle loro Chiese particolari; essa è una realtà anteriore a cui partecipano i singoli Vescovi, i quali non possono agire su tutta la Chiesa se non collegialmente» (GIOVANNI PAOLO II, m. p. *Apostolos suos* [= AS], 21.v.1998, «AAS», 90 [1998], pp. 641-658).

¹⁶ Cfr. ad es. Á. ANTÓN GÓMEZ, *La Lettera apostolica “Apostolos suos” di Giovanni Paolo II*, «La Civiltà Cattolica», (1999), pp. 119-132; A. BETTETINI, *Collegialità, unanimità e “potestas”*. Contributo per uno studio sulle conferenze episcopali alla luce del m.p. “Apostolos suos”, «Ius Ecclesiae», 11 (1999), pp. 493-509; P. ERDÖ, *Osservazioni giuridico-canoniche sulla Lettera apostolica “Apostolos suos”*, «Periodica», 89 (2000), pp. 249-266; J. FORNÉS, *Autoridad y competencias de la Conferencia episcopal. Un comenario al m.p. Apostolos suos de 21 de mayo de 1998*, «Ius Canonicum», 39 (1999), pp. 733-759; G. GHIRLANDA, *Il M.P. Apostolos suos sulle Conferenze dei Vescovi*, «Periodica», 88 (1999), pp. 609-657.

da un punto di vista sistematico e classificatorio. La scienza costituzionale canonica dovrebbe mirare proprio alla nettezza e al rigore dei concetti. In questa linea premettiamo all'analisi critico-giuridica un sommario esame dei testi di riferimento.

L'esigenza della distinzione si manifesta sin dall'apporto della Commissione Teologica Internazionale e della Relazione del Sinodo dei Vescovi del 1985,¹⁷ trova un riscontro nel m. p. *Apostolos suos* e si esplicita e stabilizza nei documenti successivi.

Il documento della CTI, pur riconoscendo le conferenze episcopali come espressione del "senso collegiale" (*affectus collegialis*), ravvivato dal Concilio, ritiene improprio teologicamente il loro riferimento alla collegialità.¹⁸ Assume quindi una visione stretta e rigorosa e del concetto. La *Relatio* del Sinodo del 1985, dal canto suo, già fa emergere il riferimento alla *collegialitas effectiva* e la maggior estensione dello spirito collegiale: «*Affectus collegialis amplior est quam collegialitas effectiva solummodo iuridice intellecta*».¹⁹ La schematizzazione proposta riguarda la distinzione tra la collegialità in senso stretto e le sue realizzazioni parziali.²⁰ La preoccupazione dottrinale induce insomma a dare rilievo alla diversa matrice giuridica degli istituti.

Anche il m. p. *Apostolos suos* adombra la disgiunzione tra collegialità affettiva e collegialità effettiva ma non giunge ancora a formalizzarla in maniera definita e perentoria. Il fine del documento è infatti quello di individuare e circoscrivere la natura e l'operato delle Conferenze episcopali in riferimento alla potestà di governo e di magistero. La derivazione dalla collegialità in seno alle suddette assemblee episcopali non comporta l'assimilazione all'organo collegiale strettamente inteso: «Quando i Vescovi di un territorio esercitano congiuntamente alcune funzioni pastorali per il bene dei loro fedeli, tale esercizio congiunto del ministero episcopale traduce in applicazione concreta lo spirito collegiale (*affectus collegialis*) [...] Tuttavia esso non as-

¹⁷ Cfr. in particolare l'analisi del tema della collegialità con le osservazioni critiche svolte da Á. ANTÓN, *Lo statuto teologico delle Conferenze episcopali*, in H. LEGRAND - J. MANZANARES - A. GARCÍA Y GARCÍA (a cura di), *Natura e futuro delle conferenze episcopali. Atti del Colloquio Internazionale di Salamanca (3-8 gennaio 1988)*, pp. 201-235, spec. 220-226. Per i riferimenti testuali richiamati: COMMISSIONE TEOLÓGICA INTERNAZIONALE, *Temi scelti di ecclesiologia*, 7.x.1985, in EV 9, 1715-1719; SINODO DEI VESCOVI, *Relazione finale*, 7.xii.1985, in EV 9, 1803-1805.

¹⁸ «Al contrario istituzioni come le conferenze episcopali (e i loro raggruppamenti continentali) derivano dall'organizzazione o dalla forma concreta della Chiesa (*iure ecclesiastico*); l'uso nei loro riguardi dei termini "collegio", "collegialità", "collegiale", è dunque solo in senso analogo, teologicamente improprio» (EV 9, 1718).

²⁰ «Da questa prima collegialità intesa in senso stretto, bisogna distinguere le diverse realizzazioni parziali, che sono autenticamente segno e strumento dello spirito collegiale: il sinodo dei vescovi, le conferenze episcopali, la curia romana, le visite *ad limina*, ecc. Tutte queste attuazioni non possono essere dedotte direttamente dal principio teologico della collegialità; ma sono regolate dal diritto ecclesiastico» (EV 9, 1804).

sume mai la natura collegiale caratteristica degli atti dell'ordine dei Vescovi in quanto soggetto della suprema potestà su tutta la Chiesa». ²¹ L'esercizio congiunto del ministero è ritenuto una lodevole espressione dell'afflato comune dei Vescovi ma non un'istanza della costituzione divina della Chiesa. La ricostruzione concettuale non a caso è una semplice declinazione e spiegazione dell'*affectus collegialis* di LG 23. Alla base della precisazione c'è la puntualizzazione ecclesiologica dell'antiorità del Collegio alla preposizione alla Chiesa particolare di un Vescovo che illumina la effettiva consistenza dell'episcopato. ²² La semplice comunanza di cultura ed esperienza non è rapportabile alla nota teologica della mutua interiorità che configura la relazione della Chiesa universale con le Chiese particolari. ²³ La collegialità non equivale quindi alla mera condivisione o partecipazione delle scelte ma attiene all'*ordo* nel suo complesso e nella sua composizione.

L'es. ap. *Pastores gregis* [= PG] ²⁴ ha continuato e sviluppato il ragionamento, giungendo a precisare compiutamente i termini del binomio. Il primo passo è l'equiparazione tra affetto collegiale e collegialità affettiva, intesa come *sollicitudo Ecclesiae Dei et omnium ecclesiarum*. La proiezione universalistica del ministero riceve in pratica un corroboramento attraverso la viva percezione della fraternità episcopale. ²⁵ La costanza e persistenza del vincolo di unità e comunione tra i Vescovi non implica però che la virtualità si concretizzi di fatto nell'azione comune e integrata del corpo episcopale. L'esortazione perciò introduce pure la categoria della “gradualità” della “modalità” e della “pienezza” nell'*affectus collegialis*: «Tale affetto collegiale si attua e si esprime secondo gradi diversi in vari modi, ...»; «In modo pieno, però, l'affetto collegiale si attua e si esprime solo nell'azione collegiale in senso stretto, ...». Il concetto determinativo del contenuto specifico dell'operato *stricto sensu* collegiale diviene appunto la “collegialità effettiva”. Il circolo ermeneutico si chiude ricorrendo ad un'assonanza fonetica efficace e indicativa ma non troppo selettiva: «I vari modi di attuazione della collegialità affettiva in collegialità effettiva sono di ordine umano, ma in gradi diversi concretizzano l'esigenza divina che l'episcopato si esprima in modo collegiale». ²⁶ L'apporto più significativo e illuminante di PG ci sembra ad ogni

²¹ AS 12.

²² Cfr. anche *Communio notio*, n. 9, espressamente richiamato (nt. 54 AS).

²³ Cfr. AS 13.

²⁴ GIOVANNI PAOLO II, es. ap. *Pastores gregis*, 16.x.2003, «AAS», 96 (2004), pp. 825-924.

²⁵ In diversi passaggi si precisa che il richiamo all'affetto non è un sentimento vago e generico di simpatia o benevolenza ma una reale vicinanza e prossimità spirituale teologicamente fondata (cfr. ad es. PG 58, 61), ciò verrà esplicitato meglio in *Apostolorum successores*, *infra* nt. 30.

²⁶ PG 8, ove si richiama pure GIOVANNI PAOLO II, *Allocuzione alla conclusione della VII Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi*, 29.x.1987, n. 4, «AAS», 80 (1988), p. 610.

modo il riconoscimento della mediazione umana nel processo di conformazione della volontà fondatale di Cristo. Tutte le forme di collegialità, compreso il funzionamento del Collegio dei Vescovi, sono di diritto umano ma il collegamento tra collegialità ed episcopato appare intrinseco e insopprimibile rispetto al dato rivelato.²⁷ La collegialità insomma è costitutiva del corpo episcopale e quindi dell'ecclesialità.

Il direttorio *Apostolorum successores* ha registrato e puntualizzato la sistemazione raggiunta: «La collegialità affettiva fa del Vescovo un uomo che non è mai solo [...] La collegialità affettiva si esprime come collegialità effettiva nel Concilio Ecumenico o con l'azione congiunta dei Vescovi sparsi nel mondo, promossa dal Romano Pontefice o recepita da esso, in modo che si realizzi un vero atto collegiale».²⁸ L'afflato universale si stabilizza nell'operatività concorde o diffusa del corpo episcopale.²⁹ Il documento aggiunge però un'utile notazione: «L'affetto collegiale, che non è un semplice sentimento di solidarietà, si attua in gradi diversi e gli atti che ne derivano, possono avere conseguenze giuridiche».³⁰ L'*affectus collegialis* si esplicita in manifestazioni obbligatorie, con la graduazione che ne deriva. *Apostolorum successores*, come *Pastores gregis*, evidenzia la valenza giuridica della comunione episcopale. Occorre sottolineare che la rilevanza in giustizia della solidarietà episcopale, per quanto si concretizzi pure in precisi istituti *iure humano* previsti,³¹ non dipende solo dal profilo formale o istituzionale dell'attività svolta ma dalla costante riconducibilità ad un organismo coeso e compatto.³² Il rispetto dello spirito collegiale con quanto ne deriva è iscritta nel dover essere del singolo Vescovo.

La distinzione tra collegialità affettiva ed effettiva è stata poi richiamata dai Pontefici in qualche altra occasione, senza aggiungere particolari spiegazioni.³³

²⁷ Il disegno costituzionale esplicita le esigenze del diritto divino e del diritto ecclesiastico. La modalità di realizzazione della collegialità costituisce appunto una dimostrazione dell'integrazione del fattore umano nel dato soprannaturale.

²⁸ CONGREGAZIONE PER I VESCOVI, dir. *Apostolorum successores*, per il ministero pastorale dei Vescovi, 22.II.2004, n. 12, Città del Vaticano 2004.

²⁹ Cardia usa l'espressione "collegialità diffusa" ad indicare l'azione comune dei Vescovi sparsi per il mondo (cfr. LG 22, can. 337 § 2 CIC): «Si può parlare, quindi, di una sorta di collegialità diffusa, o immanente, che favorisce la progressiva formazione nell'ambito del corpo episcopale di opinioni, orientamenti, scelte dottrinali che si consolidano con il tempo sino ad essere accettate dal collegio nel suo insieme, anche se resta necessaria la conferma del pontefice perché consti manifestamente a tutta la chiesa il carattere vincolante di esse» (CARDIA, *Il governo della Chiesa*, p. 75).

³⁰ *Apostolorum successores*, 12.

³¹ *Apostolorum successores* tra le esemplificazioni proposte aggiunge all'elenco di *Pastores gregis* anche l'impegno ecumenico e il dialogo interreligioso.

³² Tensioni o contrasti, non del tutto infrequenti tra Vescovi limitrofi, tradiscono un'insufficiente percezione dello spirito della comunione ecclesiale.

³³ Cfr. ad es. GIOVANNI PAOLO II, *Discorso ai Vescovi del Brasile*, Fortaleza 10.VII.1980; *Discorso alla Conferenza Episcopale svizzera*, 15.VI.1984; *Discorso ai Cardinali, alla Curia e alla Prela-*

L'itinerario documentale mostra in pratica la penetrazione e la profondità dell'operazione ermeneutica condotta. Al di là dei termini e delle espressioni, si coglie la maturazione dei concetti e delle esigenze di precisazione.

3. L'UNIVERSALITÀ DELL'EPISCOPATO E L'ORGANICITÀ DELLA SUCCESSIONE APOSTOLICA

La dottrina sulla collegialità episcopale risulta decisiva per cogliere l'essenza della costituzione divina della Chiesa. Questa nota non illumina solo la coesistenza e integrazione della suprema autorità (primato e collegialità),³⁴ ma la consistenza stessa del servizio pastorale. Il nucleo dell'*ordo*, in quanto corpo ministeriale unitario, sta infatti nell'*ordo episcoporum* e nel decentramento delle relative funzioni.³⁵ Orbene la “struttura episcopale” della Chiesa indica proprio il riferimento alla matrice apostolica e complessiva della compagine salvifica. Cogliere il senso della collegialità non significa allora riconoscere una semplice esplicitazione o manifestazione della proiezione comune e solidale del ministero ma individuare un costitutivo interno dell'episcopato che compendia e giustifica la sacramentalità, l'universalità e l'organicità della potestà episcopale. La nozione getta luce chiarificatrice su questi tre punti.

È abbastanza pacifico e assodato che la successione apostolica è il vero cardine della struttura costituzionale della Chiesa. Senza continuità e missione transpersonale non vi sarebbe garanzia della dipendenza cristologica dell'istituzione. La *communio fidelium*, la *communio hierarchica* e la *communio ecclesiarum* trovano la loro inesorabile radice nell'ordine della comunità voluto e impresso da Cristo.³⁶ La conformazione ontologico-sacramentale con la capitalità del Signore è il segno che assicura l'autenticità e integrità del patrimonio salvifico. La gerarchia insomma ha una necessaria e insopprimibile base nell'economia sacramentale. L'individualità della consacrazione episcopale non contrasta con l'incorporazione in una comunità sacerdotale ben strutturata e definita. La comunione ecclesiale è infatti condizione e requisito essenziale per l'esercizio del ministero.³⁷ La collegialità allora

tura Romana per la presentazione degli auguri natalizi, 20.XII.1990; *Discorso al termine del Convegno promosso dal Collegio Cardinalizio in occasione del xxv Anniversario di Pontificato*, 18.X.2003; BENEDETTO XVI, *Discorso ai Vescovi della Conferenza Episcopale di Argentina in Visita “ad Limina Apostolorum”*, 14.III.2009, in www.vatican.va.

³⁴ «L'assetto primato-collegialità offre allora un paradigma o un parametro di ogni forma di potestas: la mutua immanenza non si dà solo tra universale e particolare ma tra singolare e collettivo» (*La “complementarità organica”...*, cit., § 6).

³⁵ Cfr. anche HERVADA, *Diritto costituzionale canonico*, pp. 212-216.

³⁶ La centralità dell'Eucaristia ne è una patente dimostrazione.

³⁷ Nella *Nota explicativa praevia*, n. 2 di LG nel N.B. si sottolinea proprio quest'esigenza del ministero episcopale anche se non si chiarisce troppo il rapporto intrinseco e non estrinseco con la consacrazione: «Senza la comunione gerarchica l'ufficio sacramentale ontologico, che

non individua la struttura del segno sacramentale, per quanto abbia un preciso riscontro liturgico,³⁸ ma la natura e il fine del sommo sacerdozio. Il sacramento dell'ordine è sempre una forma di associazione o cooptazione nelle funzioni pubbliche pastorali. Nell'episcopato si rende palese però che la mediazione ecclesiale è strutturante e caratterizzante per la configurazione del sistema: il Vescovo è inserito essenzialmente e esistenzialmente nel corpo apostolico. La potestà ecclesiastica in definitiva è sacra proprio per derivazione e partecipazione dall'*ordo episcoporum*.

La matrice sacramentale della potestà ecclesiastica pare abbastanza scontata (meno esplorata magari risulta la radicalità dell'influenza del carattere episcopale), *l'intrinseca universalità del mandato giurisdizionale* è invece meno acquisita e verificata, almeno storicamente. Solo il recupero (concettuale prima che operativo) dell'identità del Collegio dei Vescovi ha permesso di evidenziare l'effettiva portata dell'episcopato. L'affermazione dell'antiorità ontologica e cronologica della Chiesa universale rispetto alle Chiese particolari, come già rilevato, si è tradotta anche nel riconoscimento nella priorità della valenza comune e complessiva del ministero episcopale: l'essere del Collegio precede sempre l'agire del singolo Vescovo.³⁹ L'anteposizione del piano universale dovrebbe esprimersi tra l'altro nell'impostazione del governo locale e rendere concretamente presente (e quindi visibile) la fraternità episcopale.⁴⁰ Sta si fatto che l'agire del Vescovo non può mai essere avulso o separato dall'appartenenza collegiale. Lo spirito unitario e condiviso dell'*ordo* manifesta il suo collegamento con la preoccupazione apostolica per l'edificazione della Chiesa di Cristo e l'originarietà costitutiva di ogni singola attribuzione o titolo.⁴¹ La visione globale o d'insieme dell'episcopato non è

si deve distinguere dall'aspetto canonico giuridico, "non può" essere esercitato» (si condivide pienamente la conclusione, ma la formulazione non ci sembra molto felice).

³⁸ «A meno che dalla Sede Apostolica non sia stata concessa dispensa, il Vescovo consacrante principale nella consacrazione episcopale associ a sé almeno due Vescovi consacranti; è però assai conveniente che tutti i Vescovi presenti consacrino l'eletto insieme ad essi» (can. 1014).

³⁹ La preposizione alla Chiesa particolare deriva dall'incorporazione al Collegio e non viceversa.

⁴⁰ Al di là delle altre esplicitazioni della *sollicitudo omnium ecclesiarum*, anche la figura dei presbiteri *fidei donum* ben manifesta la solidarietà e la fattiva collaborazione tra Vescovi (cfr. anche W. A. LAPCZYNSKI, *The juridical status of fidei donum priests. The Archdiocese of Lusaka in Zambia, an example of application*, Roma 2010; R. ZECCHIN, *I sacerdoti "Fidei donum". Una maturazione storica ed ecclesiale della missionarietà della Chiesa*, Roma-Padova 1990).

⁴¹ Ci riferiamo qui ad ogni titolarità di funzioni episcopali. Il riferimento dell'episcopato alla Chiesa particolare perde parte della sua pregnanza se considerato alla luce della priorità del piano universale. La preoccupazione primaziale giustifica e legittima forme di collaborazione o supporto insignite del massimo grado dell'ordine. Cfr. anche P. A. QUINTERO VALLEJO, *Las funciones episcopales de los obispos no residenciales. Estudio teológico de la doctrina del Concilio Vaticano II*, Roma 2006.

insomma un’astrazione o un’aspirazione ideale ma il principio ermeneutico fondamentale e la ragion d’essere del servizio pastorale.⁴²

L’*organicità della struttura episcopale* è un ulteriore dato per decodificare il nucleo del sistema canonico. La successione apostolica è personale nel primato ma è cumulativa nell’episcopato. Solo il Capo succede singolarmente al Principe degli Apostoli, i membri integrano o, piuttosto, perpetuano il corpo apostolico. La continuità dei Vescovi non si profila così in un ufficio ma in un organo (dal cui seno non a caso promana anche il Capo). Il riferimento al Collegio esplicita istituzionalmente l’affiatamento e la condivisione dell’*ordo episcoporum*. Il legame tra l’altro non è solo evocativo o intenzionale ma costitutivo ed essenziale, perciò *Lumen gentium* esplicita «il carattere e la natura collegiale dell’ordine episcopale».⁴³ L’organicità indica allora la congenita e necessaria fusione dell’insieme dei Vescovi.⁴⁴ La ricerca della verità e il perseguimento del bene comune da parte della gerarchia richiedono un impegno unitario e condiviso.⁴⁵ Anche la logica di attribuzione delle funzioni dell’organizzazione ecclesiastica si ispira conseguentemente alla complementarità tra l’indirizzo primaziale e collegiale. La collegialità ha in definitiva un riflesso su tutto l’ordine e assetto ecclesiale.

4. PREGI E LIMITI DELLA NOZIONE DI COLLEGIALITÀ AFFETTIVA ED EFFETTIVA

La diffusione nel linguaggio postconciliare della “collegialità affettiva”⁴⁶ ha esplicitato la presa di coscienza dei legami di fraternità e prossimità che si stabiliscono all’interno del corpo episcopale. Il Concilio infatti ha evidenziato con forza lo spirito di coesione e solidarietà che presiede il nucleo dell’organizzazione ecclesiastica.⁴⁷ La riscoperta e il corroboramento del principio

⁴² Nella pienezza dell’ecclesialità è opportuno non ridurre la “mutua immanenza” alla presenza del solo principio petrino escludendo anche l’influenza del Collegio. Il *Quarto quesito* (*Perché il Concilio Ecumenico Vaticano II attribuisce il nome di “Chiese” alle Chiese orientali separate dalla piena comunione con la Chiesa cattolica?*) delle *Risposte a quesiti riguardanti alcuni aspetti circa la dottrina sulla Chiesa* della Congregazione della Dottrina della Fede (29. VI.2007) d’altronde riserva alle Chiese orientali la qualifica di Chiese specificandone però la dimensione particolare: «meritano il titolo di “Chiese particolari o locali”, e sono chiamate Chiese sorelle delle Chiese particolari cattoliche» («AAS», 99 [2007], p. 607).

⁴³ LG 22.

⁴⁴ Il fattore umano, con le sue debolezze e imperfezioni, modula anche il disegno divino sulla Chiesa. Il dato teologico richiede un concorso morale e una concreta esplicazione da parte degli agenti.

⁴⁵ La solidarietà configurativa dei beni salvifici fa comprendere quanto intimamente per volontà del suo divino Fondatore la Chiesa sia una realtà di comunione.

⁴⁶ Cfr. l’espreso riferimento in tal senso di GIOVANNI PAOLO II, *Discorso per la Cerimonia di congedo a Lorenzago di Cadore*, 12.VII.1987.

⁴⁷ «Ma in quanto membri del collegio episcopale e legittimi successori degli apostoli, per

collegiale richiedevano ovviamente una certa sedimentazione e formalizzazione, ciò è avvenuto anche con il forgiarsi delle categorie ecclesiologiche successive. L'espressione non è motivata comunque da una precisa scelta tecnico-definitoria ma anzi dall'esigenza di evidenziare l'indeterminazione e apertura della nozione.⁴⁸ L'*affectus collegialis* d'altronde servirebbe proprio a temperare o integrare l'insufficienza o forse la freddezza dell'invocazione della mera struttura giuridica dell'ordine ecclesiale.⁴⁹ Ci sembra estremamente rispondente e opportuno che gli insegnamenti conciliari e la speculazione conseguente abbiano voluto sottolineare la dimensione morale e spirituale che connota il ministero episcopale mostrando lo spettro e l'ampiezza dell'affiatamento tra i Vescovi. Il problema riteniamo che si ponga invece quando si attribuisce una valenza classificatoria o sistematica alle formule. Il ricorso alla "collegialità effettiva" pare dettato in realtà proprio dal desiderio di distinguere e chiarire la portata del termine. La collegialità ha subito probabilmente un'espansione tale da richiedere una maggior compressione e delimitazione.

Ciò che desta riserve è la disgiunzione e l'alternativa tra le due nozioni (collegialità affettiva e collegialità effettiva). Prima di analizzare il meccanismo d'operatività della collegialità, di seguito esploriamo il contenuto e la portata dei relativi concetti.

La collegialità affettiva – come ripetutamente esposto – esprime la sintonia e la comunanza d'intenti e sentimenti che ispira l'incorporazione all'*ordo episcoporum*. La formula deriva dal richiamo allo spirito o all'affetto collegiale che dovrebbe animare l'episcopato.⁵⁰ Come abbiamo cercato di esplorare poc'anzi (*supra* § 3), il vincolo di collegialità episcopale "differisce essenzialmente e non solo per grado" rispetto al legame che si stabilisce in seno al presbiterio o alla diaconia universale o particolare, parimenti messo in risalto

istituzione e precetto di Cristo sono tenuti ad avere per tutta la Chiesa una sollecitudine che, sebbene non sia esercitata con atti di giurisdizione, contribuisce sommamente al bene della Chiesa universale. Tutti i vescovi, infatti, devono promuovere e difendere l'unità della fede e la disciplina comune all'insieme della Chiesa, formare i fedeli all'amore per tutto il corpo mistico di Cristo, specialmente delle membra povere, sofferenti e di quelle che sono perseguitate a causa della giustizia (cfr. Mt 5,10), e infine promuovere ogni attività comune alla Chiesa, specialmente nel procurare che la fede cresca e sorga per tutti gli uomini la luce della piena verità» (LG 23).

⁴⁸ L'istituto del Collegio dei Vescovi non poteva esaurire e circoscrivere la portata teologica dell'unità dell'episcopato.

⁴⁹ La NEP n. 2 d'altronde precisa: «"Comunione" è un concetto tenuto in grande onore nella Chiesa antica (ed anche oggi, specialmente in Oriente). Per essa non si intende un certo vago "sentimento", ma una "realtà organica", che richiede una forma giuridica e che è allo stesso tempo animata dalla carità». L'affetto non è insomma privo di valenza giuridica per quanto assuma frequentemente una portata metagiuridica.

⁵⁰ Cfr. LG 23 e CD 8, 36-38.

e promosso dal Vaticano II.⁵¹ La “fraternità sacerdotale” che sarebbe il concetto più facilmente assimilabile al fenomeno descritto, non è rapportabile alla radicale compenetrazione del ministero episcopale. La ricezione del massimo grado dell’ordine comporta infatti *in primis* l’aggregazione a un gruppo stabile e compatto e una responsabilità solidale verso l’intero Corpo di Cristo e derivativamente la destinazione al servizio di una comunità. Lo spirito collegiale allora non riguarda solo la sensibilità e la *forma mentis* del Vescovo, configura intimamente la natura e la ragion d’essere del suo operato.⁵² La collegialità indica insomma una caratteristica giuridica costitutiva dell’*ordo episcoporum* sempre virtualmente presente e talora specificamente riscontrabile che trascende comunque il piano strettamente obbligatorio. La collegialità in definitiva non è mai puramente affettiva, è sempre in qualche modo effettiva. L’ *affectus* non è dunque lo speciale affiatamento clericale elevato al grado superiore, è il contenuto estensivo e intensivo del “vincolo di unità” nell’*ordo*.⁵³ La condivisione del ministero per l’organicità della successione apostolica non è puramente volontaria o ideale (soggettiva), ma reale e strutturale (oggettiva). In questa linea si comprende come la trasposizione dei termini del discorso (si è passati dall’“affetto collegiale” alla “collegialità affettiva”), per quanto comprensibile e giustificabile, non sia del tutto felice e chiara. Affetto collegiale e collegialità affettiva a rigore non sono equiparabili. L’inversione del soggetto e dell’attributo rischia di creare equivoci e fraintendimenti circa l’effettività del fenomeno considerato.

La collegialità effettiva mostra i limiti della precedente concettualizzazione. L’espressione, almeno nei documenti riportati, cerca infatti di marcare una precisa differenza con l’afflato universale congenito nell’episcopato.⁵⁴ La *collegialitas effectiva* delinea il rigore e la puntualità del riscontro del principio collegiale. Far dipendere la pregnanza del sostantivo dall’attributo non

⁵¹ L’espressione riecheggia la nota formula di LG 10. Il vincolo non è solo più intenso ma di natura diversa rispetto all’afflato complessivo all’interno degli altri *ordines*. Cfr. A. CATTANEO, *Il presbiterio della Chiesa particolare. Questioni canonistiche ed ecclesologiche nei documenti del magistero e nel dibattito postconciliare*, Milano 1993.

⁵² È auspicabile peraltro che il costume e lo stile di governo ben esprimano la consapevolezza della condivisione della missione della Chiesa.

⁵³ In un certo senso la stessa fraternità presbiterale è una derivazione della coesione episcopale. L’*ordo episcoporum* si presenta come un insieme di pastori o una compagine apostolica ben definita e strutturata.

⁵⁴ È interessante quanto osserva un po’ polemicamente Antón al riguardo: «Si è ampiamente diffusa tra i teologi e i canonisti l’abitudine di chiamare “effettiva” l’azione strettamente collegiale (anche il sinodo 1985 e la Commissione teologica internazionale hanno adottato questo aggettivo). Accettiamo tale denominazione purché non venga intesa in senso puramente giuridico e non le si dia un significato esclusivo. Non è opportuno, infatti, limitare l’uso del termine “collegialità” e “collegiale” a questa forma ristretta e plenaria di azione dell’intero collegio episcopale» (*Lo statuto teologico...*, cit., p. 221). Non condividiamo peraltro l’impostazione estensiva della collegialità sostenuta a proposito delle Conferenze episcopali.

sembra in generale una soluzione troppo logica.⁵⁵ L'aggettivo ('effettiva') non specifica troppo il concetto e ingenera a sua volta possibili incomprensioni e ambiguità. Il pericolo è di supporre una disgiunzione tra la sostanza e la mera formalità della collegialità (l'affetto o, meglio, lo spirito collegiale non è meno reale ed esistente). Ci sembra parimenti scorretta una distinzione tra efficacia o valenza giuridica o meno del criterio. Neppure la separazione tra la diffusione e indeterminatezza del valore e la concretezza o tangibilità del singolo atto aiuta a chiarire la formulazione. Accezioni di questo tipo non sembrano troppo distanti dalla logica sottesa ai documenti riportati (*supra* § 2).⁵⁶ La specificazione insomma non precisa bene la natura del fenomeno. Il punto centrale è allora qualificare adeguatamente l'operatività della collegialità.

5. UNA DUPLICE OPERATIVITÀ DELLA COLLEGIALITÀ EPISCOPALE?

Alla base dell'esigenza di distinguere la collegialità effettiva dalla collegialità puramente affettiva vi è la crescente presa di coscienza della solidarietà episcopale. L'accentuazione della radice comune del ministero apostolico ha richiesto la puntualizzazione del concetto e la precisazione della non necessaria riconducibilità all'organo collegiale dell'operato congiunto di diversi Vescovi.⁵⁷ Il rapporto tra le due espressioni sembra quindi di progressiva specificazione o di differenziazione classificatoria. L'estensione e diffusione dello spirito collegiale (*genus* o qualifica *latu sensu*) pare aver comportato una restrizione del significato dell'autentica collegialità (*species* o qualifica *stricto sensu*). Il punto è che la collegialità effettiva fonda e ispira anche quella affettiva, non si tratta di un passaggio ulteriore ed eventuale.⁵⁸ La schema-

⁵⁵ Secondo una logica classificatoria precisa o si è o non si è in presenza di un fenomeno collegiale.

⁵⁶ «L'affetto collegiale, pertanto, o collegialità affettiva (*collegialitas affectiva*), vige sempre tra i Vescovi come *communio episcoporum*, ma solo in alcuni atti si esprime come collegialità effettiva (*collegialitas effectiva*)» (PG 8.f).

⁵⁷ «Quando i Vescovi di un territorio esercitano congiuntamente alcune funzioni pastorali per il bene dei loro fedeli, tale esercizio congiunto del ministero episcopale [...] non assume mai la natura collegiale caratteristica degli atti dell'ordine dei Vescovi in quanto soggetto della suprema potestà su tutta la Chiesa. È ben diverso, infatti, il rapporto dei singoli Vescovi rispetto al Collegio episcopale dal loro rapporto rispetto agli organismi formati per il suddetto esercizio congiunto di alcune funzioni pastorali» (AS 12).

⁵⁸ Antón così adombra la reciprocità tra i due concetti: «Nella dottrina della collegialità episcopale, bisogna distinguere tra azione collegiale stretta e propria (*Lumen gentium*, n. 22; *Christus Dominus*, n. 4) e attività collegiale espressa con i termini di affetto collegiale, unione collegiale, sollecitudine di tutte le Chiese (*Lumen gentium*, n. 23; *Christus Dominus*, nn. 5; 36-38). Si tratta di due realtà oggettivamente distinte anche se si può affermare che la seconda è frutto della prima, e questa si rafforza e si diffonde mediante quella» (*La Lettera apostolica...*, cit., p. 128).

tizzazione proposta in pratica inverte l'ordine logico dei termini. C'è uno spostamento indebito, o almeno troppo rapido, dal piano morale o ideale (collegialità affettiva) al piano costitutivo (collegialità effettiva).

Al di là del dubbio rigore della sistemazione, la confusione deriva però dall'incerta percezione della consistenza del fenomeno collegiale. La *collegialitas affectiva* e la *collegialitas effectiva* sono due modi attraverso cui si realizza la missione collettiva dei Vescovi? Esiste una reale distinzione operativa tra le due espressioni? Siamo insomma in presenza di una nozione univoca o ambigua?⁵⁹

Le domande poste mettono in luce la problematicità e complessità della questione e cercano di guidare alla soluzione del dilemma. La risposta alla domanda essenziale (cos'è la collegialità?) fornisce, come spesso accade, la chiave ermeneutica dell'argomentazione. Orbene, pare chiaro che la collegialità è solo il principio giuridico che presiede il funzionamento di un organo costituzionale (il Collegio dei Vescovi) e giunge a indicarne estensivamente l'operato.⁶⁰ La collegialità dunque, almeno quanto alla realtà in questione,⁶¹ è univoca ma si esprime in forme diverse. La stabilità e persistenza dell'organo significa che l'incorporazione e il vincolo di comunione sono continui e costanti, non significa peraltro che ogni attività collettiva del Vescovo sia esplicitamente riconducibile all'insieme del corpo episcopale.⁶² La realtà costitutiva dell'incorporazione al Collegio implica peraltro che il rilievo organico implicitamente sia sempre presente nella funzione pastorale del Vescovo. La collegialità esprime quindi la matrice ma non il contenuto dell'azione episcopale ultrapersonale. L'equivoco nasce invece dal fatto che tutto ciò che indirettamente si riferisce al Collegio viene qualificato come collegiale e che la collegialità si identifichi non con l'universalità ma con il coordinamento dell'operato episcopale. Non si tratta dunque di diversi modi o possibilità di esercitare le responsabilità comuni, ma del composito atteggiarsi di un fatto unitario (lo spirito di corpo).

L'equivoco di fondo risiede quindi nella *nozione di collegialità*. La collegialità non indica il legame misterico in seno al corpo apostolico ma un *concreto*

⁵⁹ Fornés, analizzando il rapporto della Conferenza episcopale con la collegialità, individua con chiarezza l'essenza della questione: «Y es que la cuestión radica en perfilar bien la posibilidad o no de existencia de la llamada colegialidad parcial, de una parte, y la operatividad propiamente jurídica del *affectus collegialis*, de otra» (*Autoridad y competencias...*, cit., p. 751).

⁶⁰ Cfr. anche NEP, n. 4 («Ma il collegio, pur esistendo sempre, non per questo permanentemente agisce con azione “strettamente” collegiale, come appare dalla tradizione della Chiesa»).

⁶¹ Cfr. anche D. GARCÍA HERVÁS, *Régimen jurídico de la colegialidad en el Código de derecho canónico*, Santiago de Compostela 1990, pp. 151-181; MIELE, *Dalla sinodalità alla collegialità...*, cit.

⁶² Il discorso varrebbe anche per l'attività singolare o personale nell'ambito della propria circoscrizione.

*assetto della costituzione della Chiesa. La collegialitas riguarda infatti la forma di esercizio della potestà episcopale universale. È abbastanza illuminante dell'effettivo sostrato del principio la già richiamata precisazione di Pastores gregis: «In modo pieno, però, l'affetto collegiale si attua e si esprime solo nell'azione collegiale in senso stretto, cioè nell'azione di tutti i Vescovi insieme con il loro Capo, con il quale esercitano la potestà piena e suprema su tutta la Chiesa».*⁶³ Collegiale è dunque l'espressione unitaria dell'autorità suprema. La coincidenza con la *ratio* costitutiva dell'episcopato permette di estendere la nozione in generale all'operato dell'*ordo* (occorre riconoscerne ovviamente la reale consistenza e derivazione). La virtualità della collegialità indica allora la proiezione universalistica del ministero ma non la concretezza del tipo di governo. Il passaggio dall'affetto collegiale alla collegialità affettiva è insidioso perché confonde l'orientamento o l'approccio unitario e indiviso con un criterio o modello dell'organizzazione ecclesiastica.⁶⁴

6. LA MATRICE COMUNE DELL'EPISCOPATO E LA VALENZA GIURIDICA DEL PRINCIPIO COLLEGIALE

Il riferimento sempre più insistente e consapevole alla collegialità ha il vantaggio di suggellare la radice comune e complessiva del ministero episcopale. L'aggregazione al corpo apostolico costituisce la giustificazione dell'unità e indivisibilità intrinseca dell'episcopato.⁶⁵ Il problema che ha dato luogo a equivoci e fraintendimenti è però l'invocazione impropria ed esorbitante della figura: la confusione tra la continuità dello spirito collegiale e la saltuarietà ed eventualità dell'operato collegiale. La collegialità non è il contraltare o ciò che esula dall'operato personale del Vescovo, ma una precisa forma di governo che ispira il funzionamento del Collegio dei Vescovi. Orbene la collegialità è una nozione chiara e univoca se riferita a un determinato organo o a un principio strutturale dell'organizzazione ecclesiastica,⁶⁶ ma equivoca e problematica se utilizzata per descrivere la logica del servizio episcopale.

⁶³ PG 8.

⁶⁴ Hervada ne parla a proposito dei "principi costituzionali strutturali dell'organizzazione ecclesiastica" (*Diritto costituzionale canonico*, p. 229). Parlare di collegialità a proposito dell'ufficio capitale può confondere l'essenza della concentrazione di potestà o dell'esclusività di attribuzioni. In generale per il profilo organizzativo del principio, cfr. S. VALENTINI, *La collegialità nella teoria dell'organizzazione*, Milano 1980.

⁶⁵ «La dimensione collegiale dà all'episcopato il carattere d'universalità. Può, dunque, essere stabilito un parallelismo tra la Chiesa una e universale, quindi indivisa, e l'episcopato uno e indiviso, quindi universale» (PG 8).

⁶⁶ Cfr. can. 115 § 2 («L'insieme di persone, che non può essere composto se non almeno di tre persone, è collegiale, se i membri determinano la sua azione, concorrendo nel prendere le decisioni, con uguale diritto o meno, a norma del diritto e degli statuti; altrimenti è non collegiale»); A. VIANA, *Colegio*, in J. OTADUY - A. VIANA - J. SEDANO, *Diccionario General de Derecho Canónico*, II, Cizur Menor 2012, pp. 215-225.

La *ratio* o il vincolo di solidarietà che presiede l'episcopato è piuttosto l'*organicità della successione apostolica*.⁶⁷ I successori degli apostoli costituiscono istituzionalmente un insieme unitario e armonico che si riflette anche sul loro ulteriore operato. Il carattere collegiale, come già rilevato, deriva dall'appartenenza primordiale al Collegio e informa tutta l'attività episcopale ma non la trasforma in esercizio collegiale.⁶⁸ Non si può scambiare l'ispirazione e l'aspirazione con la realtà. Ciò non di meno l'indole collegiale non è eterea e fumosa, ha conseguenze e applicazioni operative. La coerenza comportamentale implica allora il rispetto di un vero e proprio “spirito di corpo”,⁶⁹ senza pregiudicare né la disgiunzione né la possibile divergenza nelle diverse posizioni e decisioni. Il “genio” collegiale spinge a lavorare nel particolare con animo universale, ma non intacca l'autonomia e la responsabilità personale. La felice espressione conciliare (spirito collegiale) conserva quindi la sua validità e utilità, l'estrapolazione e la sostantivazione della categoria (collegialità) rischia invece di mescolare i soggetti (Vescovo e Collegio dei Vescovi) e i piani (universale e particolare).

La distinzione tra collegialità affettiva e collegialità effettiva conserva la sua efficacia se ci si mantiene a livello funzionale o descrittivo, manifesta viceversa una certa fragilità se ci si sposta sul piano essenziale o analitico.⁷⁰ Tali espressioni cercano infatti di spiegare o disciplinare un fenomeno (o, piuttosto, le disfunzioni registrate), non pretendono di ricostruire *funditus* la consistenza del ministero episcopale. I dubbi e le riserve non riguardano tanto la capacità semantica e l'assonanza degli attributi (peraltro poco indicativa e concludente) quanto l'applicazione e “sostanzializzazione” del principio collegiale. Il salto insomma dal principio ispiratore e direttivo al concreto svolgimento dell'episcopato. Il pregio è il riconoscimento dell'influenza universale e della portata complessiva del servizio episcopale. La presenza misterica e reale dell'intero corpo apostolico nell'operato del singolo Vescovo richiede però probabilmente un maggior approfondimento e una qualificazione più convincente. Il rilievo e l'influsso dell'insieme orienta e condiziona lo stile di governo, ma non muta la natura dell'atto del singolo Vescovo. L'abuso nel ricorso alla collegialità rischia di appiattire e banalizzare la pregnanza del concetto. La collegialità non indica solo la condivisione

⁶⁷ Ci sembra pertanto particolarmente felice l'inquadramento della potestà della Conferenza episcopale supposto da BETTETINI, *Collegialità, unanimità e “potestas”*..., cit., pp. 496-503 (§ 2. *La formazione della volontà di una Conferenza di vescovi e l'esercizio della “potestas”: dalla collegialità organica alla collegialità funzionale*). La collegialità in questo caso non sarebbe organica o essenziale ma puramente funzionale.

⁶⁸ A prescindere dall'attività collegiale propriamente detta, il singolo Vescovo continua ad agire congiuntamente con i confratelli nell'episcopato.

⁶⁹ L'espressione ha particolare forza e pregnanza perché utilizzata non in senso figurato ma reale.

⁷⁰ Cfr. anche *supra* nt. 67.

e partecipazione delle scelte ma il metodo assembleare di formazione delle decisioni. Forse sarebbe meglio distinguere anche nominalmente la *collegialità esplicita e formale*, quale sistema organizzativo dell'organo universale di governo, dalla *presenza implicita o virtuale dell'intero corpo episcopale nell'essere e nell'agire del Vescovo* sia come singolo sia associato con altri.

Per comprendere la collegialità, come abbiamo già accennato, risulta decisivo il rilievo giuridico della figura.⁷¹ La *collegialitas* indica infatti il contributo dei membri dell'organo alla decisione comune. La qualificazione ha pertanto un vantaggio e un limite. L'agevolazione è costituita dall'evidenziare *ictu oculi* il concorso del fattore giuridico nella consistenza del corpo apostolico, cioè nel nucleo stesso della costituzione della Chiesa. La giuridicità non solo è intrinseca ai beni salvifici ma conforma l'assetto strutturale della comunione gerarchica. Il limite deriva dalla trascendenza e soprannaturalità del fenomeno pastorale.⁷² La categoria non è insomma la più idonea a descrivere e sintetizzare l'aspetto misterico del governo ecclesiastico. Il Collegio dei Vescovi è sì un collegio, ma non può essere rapportato ad un semplice organismo collettivo di guida e direzione. La precisazione operata dalla *Nota explicativa praevia* della LG circa la natura del Collegio,⁷³ manifesta la problematicità di una visione strettamente giuridicista ma suggella anche la matrice e derivazione del concetto. La collegialità non può essere dissociata allora dal riferimento ad una precisa forma di partecipazione.⁷⁴ Si può comprendere dunque l'applicazione specificativa in ragione delle qualità del soggetto di attribuzione (spirito o affetto collegiale) ma non l'estensione

⁷¹ Una certa prevenzione nei confronti dell'aspetto giuridico porta invece a confondere i piani: «L'azione collegiale in senso stretto non deve e non può essere considerata solamente come entità *giuridica* in contrapposizione alla sua realtà *teologica*, dal momento che il collegio episcopale e la sua azione strettamente collegiale sono realtà teologiche *iuris divini*. Anzi l'*affectus collegialis* o collegialità affettiva è anch'essa una *realtà teologica*, fondata quindi sul diritto divino» (ANTÓN, *Lo statuto teologico...*, cit., p. 223). L'A. ci sembra che inquadri troppo dialetticamente il rapporto tra profilo giuridico e teologico del fenomeno. Non è esente da questo limite neppure C. Colombo quando asserisce: «L'“*affectus collegialis*” e lo “spirito di comunione”, che devono animare la collegialità episcopale ed i rapporti tra i membri della Chiesa, non danno mai luogo ad un vero diritto giuridico; ma possono contribuire notevolmente a far individuare l'opportunità di una forma personale o di una collegiale di esercizio della suprema autorità» (*Il significato della collegialità episcopale nella Chiesa*, «*Ius Canonicum*», 19 [1979], p. 26; in questo passo si confonde la natura del dato con la sua consistenza e rilevanza). Ribadiamo che anche lo spirito collegiale ha una portata giuridica.

⁷² La preposizione non può essere ridotta solo alla matrice divina della *sacra potestas* ma alla diretta partecipazione ai *munera Christi*.

⁷³ «“Collegio” non si intende in senso “strettamente giuridico”, cioè di un gruppo di eguali, i quali abbiano demandata la loro potestà al loro presidente, ma di un gruppo stabile, la cui struttura e autorità deve essere dedotta dalla Rivelazione» (NEP, n. 1).

⁷⁴ Può essere ritenuta quasi una sconfitta la necessità della precisazione della giuridicità della collegialità, cfr. *supra* nt. 30.

ad identificare qualsiasi espressione di solidarietà episcopale. Il rigore e la precisione consiglierebbero di evitare estrapolazioni o confusioni terminologiche e concettuali. Il rischio altrimenti è di sminuire la portata obbligatoria della nozione o di ridurre la successione apostolica ad un mero fenomeno potestativo.

7. IL CORPO EPISCOPALE AL SERVIZIO DELLA COMUNIONE

Le riserve palesate non intendono minimamente negare la bontà delle acquisizioni magisteriali e dottrinali registrate negli ultimi anni, vogliono solo contribuire a migliorare il paradigma scientifico di riferimento. Il perfezionamento terminologico è molto secondario e accidentale rispetto alla profondità della penetrazione teologica raggiunta. Il compito del sapere costituzionale ad ogni modo è anche quello di purificare o affinare i concetti, evitando ambiguità o fraintendimenti.⁷⁵ L'attenzione della letteratura si è spesso concentrata sulla parte normativa del m. p. *Apostolos suos* o sulle forme di integrazione episcopali senza approfondire troppo le questioni fondamentali e costituzionali sottostanti. Ci sembra utile invece continuare a esplorare la natura e la portata della collegialità non tanto nella decodificazione della disciplina codiciale quanto nella ricostruzione dell'influenza e della valenza del principio collegiale per lo statuto dell'episcopato. La ricchezza di dati speculativi, opportunamente decifrata, aiuta a inquadrare meglio la dimensione universale e cumulativa dell'*ordo episcoporum*. Le osservazioni finora svolte non sono avulse tra l'altro da un riscontro pratico. La questione affrontata appare anzi emblematica dell'esigenza di puntualizzare e circoscrivere il riscontro della condivisione episcopale (non sempre si dà una “collegialità effettiva”) e della difficoltà nel trovare un linguaggio interdisciplinare maturo e convincente. Il diritto costituzionale è d'altronde uno dei possibili settori d'intersezione e integrazione tra scienza canonica e teologia. Vale la pena pertanto di sforzarsi di trovare vie di comunicazione e di confronto. Alla lungimiranza dell'illuminazione conciliare e post-conciliare sull'episcopato ci pare non sia corrisposta ancora una adeguata sistemazione scientifica. Un deficit classificatorio invero può frenare o penalizzare anche il progresso del sistema.

Il riconoscimento della congenita universalità e organicità del servizio episcopale rafforza il fondamento dell'unità e indivisibilità dell'episcopato. Il corpo apostolico in pratica è coeso e compatto non soltanto moralmente o disciplinarmente quanto soprattutto teologicamente e istituzionalmente. La “mutua immanenza” non riguarda solo il primato e il carisma petrino ma anche i *ceteri apostoli* e l'esercizio cumulativo del ministero. Lo sbilan-

⁷⁵ Cfr. M. DEL POZZO, *Introduzione alla scienza del diritto costituzionale canonico*, Roma 2015, pp. 59-60; J. HERVADA, *Pensieri di un canonista nell'ora presente*, Venezia 2007, pp. 16-19.

ciamento tra universale e particolare che aveva condotto storicamente ad opposte spinte (centripete e centrifughe) pare così giunto ad un punto di equilibrio ecclesiologico abbastanza maturo e coerente. L'inquadramento teoretico richiede probabilmente ulteriori passaggi operativi e applicativi. Se molto è stato fatto per conformare sempre più il governo centrale alla *communio ecclesiarum*, probabilmente meno è stato fatto nella linea dell'introduzione della collegialità episcopale nel governo locale. Non si tratta di trovare soluzioni comuni ai problemi pastorali ma di promuovere e alimentare un reale spirito di corpo. La relazionalità globale dell'episcopato è iscritta nel disegno divino di salvezza. La sintonia e la comunanza dunque superano ampiamente l'affinità umana e culturale.⁷⁶

La collegialità converge in buona misura nella comunionalità. Tale ulteriore categoria (*communio*), talora accentuata o enfatizzata,⁷⁷ contiene però la radice non lo sbocco del principio collegiale, ha infatti un'estensione molto maggiore e un significato più pregnante. La semplice sostituzione delle formule o delle qualificazioni non risolve di per sé i problemi. Non basta invocare un etereo e generico "spirito di comunione" per attuare o applicare l'affetto collegiale. I purtroppo non infrequenti conflitti o contrasti tra Vescovi limitrofi manifestano la difficoltà, se non di vivere, almeno di palesare quell'affetto. Il *punctum dolens* comunque non è legato solo al carattere (energico o conciliante) del singolo Pastore ma *in primis* alla giustizia e alla visione soprannaturale. La funzionalità della distinzione tra collegialità affettiva e collegialità effettiva spinge a trovare una più appagante qualificazione verbale e concettuale dell'essenza della differenziazione, ma richiede non di meno un deciso salto in avanti nella mentalità e nel costume. L'affettività, da un canto, non può sminuire l'impegno morale e giuridico richiesto,⁷⁸ dall'altro, non può comprimere indebitamente l'autonomia e la responsabilità personale.⁷⁹ La comunione d'altronde richiede e stimola la varietà come

⁷⁶ La varietà istituzionale è anch'essa essenzialmente carismatica e richiede molta apertura e sensibilità, cfr. M. DEL POZZO, *Puntualizzazioni sul principio costituzionale di varietà nel popolo di Dio*, «Ephemerides Iuris Canonici», 54 (2014), pp. 361-364.

⁷⁷ Per un inquadramento della tematica cfr. C. J. ERRÁZURIZ M., *Sul rapporto tra diritto e comunione nella Chiesa*, «Fidelium iura», 4 (1994), pp. 33-53; A. MARZOA, *Comunión y derecho. Significación e implicaciones de ambos conceptos*, Pamplona 1999.

⁷⁸ «Eso [l'affectus collegialis], come qualsiasi sentimento, appare giuridicamente meno determinato che non la collegialità episcopale in senso stretto; impone però, ai Vescovi particolari doveri, sia nei rapporti tra loro, come in rapporto alle altre Chiese e alla Chiesa universale e al Romano Pontefice» (COLOMBO, *Il significato della collegialità...*, cit., p. 21, l'affermazione sembra parzialmente in contrasto con quella riportata nella nt. 71).

⁷⁹ Tale disfunzione deriva dal trasformare la collegialità in una forma di omologazione o uniformazione della discrezionalità. Cfr. anche J. HERRANZ, *La funzione di governo del Vescovo diocesano*, in IDEM, *Giustizia e pastorale nella missione della Chiesa*, Milano 2011, pp. 313-323 (*Principi costituzionali della potestà di governo del Vescovo diocesano*).

principio integrante e costitutivo.⁸⁰ È appena il caso di rilevare peraltro che la fraternità episcopale va ben oltre il semplice coordinamento istituzionale e sociale. La coesione dell'*ordo* non è una sorta di direttiva democratizzante di armonizzazione o conciliazione tra Pastori ma è una forma di interdipendenza e collegamento ontologico-sacramentale nell'insegnare e nel perseguire il bene comune.⁸¹ L'organicità della successione apostolica spinge insomma a operare sempre con animo universale e per l'edificazione dell'unica Chiesa di Cristo, evitando particolarismi e restrizioni mentali.

⁸⁰ Cfr. in generale DEL POZZO, *Puntualizzazioni sul principio... Apostolos suos* n. 8 precisa: «Come la Chiesa è una e universale, così anche l'Episcopato è uno e indiviso, si estende tanto quanto la compagine visibile della Chiesa e ne esprime la ricca varietà».

⁸¹ La sostituzione della rettitudine e delle virtù con i metodi e le formule è sempre pernicioso e controproducente. Ciò accade quando, purtroppo non di rado, si trasforma il problema interpersonale in una questione istituzionale.